



F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 24 novembre
2000**

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, e dal prof. Claudio Franchini, Componente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 24 novembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 10**

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Salvatore **ARONICA** (gara Crotone-Ancona del 12/11/00 – C.U. n. 164 del 14/11/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Salvatore Aronica, tesserato per la Soc. Crotone, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Crotone-Ancona del 12/11/2000, ha proposto reclamo la Soc. Crotone, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il fatto addebitato, pur non essendo contestabile nella sua materialità, sarebbe stato posto in essere in circostanze diverse da quelle accertate dall'assistente dell'arbitro. Esso si sarebbe infatti verificato nella continuità dell'azione di giuoco, contestualmente all'interruzione decretata dal direttore di gara, e pertanto in quello che la reclamante definisce un "contesto di giuoco".

Si chiede un'istruttoria di supplemento, del rapporto dell'assistente dell'arbitro.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, esperiti ulteriori accertamenti, e sentito il rappresentante dell'interessato, rileva che il gravame è fondato.

Dal rapporto dell'assistente del direttore di gara risulta che l'Aronica ha colpito un avversario con una gomitata allo sterno a giuoco fermo dopo che l'arbitro aveva decretato una calcio di punizione a favore del Crotone.

In sede di supplemento, l'assistente ha precisato che l'Aronica ha colpito l'avversario "nello stesso istante" del fischio dell'arbitro. Ne deriva che, non essendovi stato tra il gesto del

calciatore e il fischio dell'arbitro un lasso apprezzabile di tempo, il fatto addebitato si è verificato nella continuità dell'azione di giuoco.

Secondo l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi tale comportamento viene sanzionato con la squalifica per una giornata di gara.

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica ad una giornata di gara; dispone la restituzione della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

sig. Ivan Gennaro GATTUSO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. (per inadempienza nei confronti del suo Procuratore).

Con provvedimento del 21/9/2000 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Ivan Gennaro Gattuso, tesserato per la Soc. Milan, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. per non aver ottemperato al lodo del Collegio arbitrale della Commissione procuratori sportivi n. 54/99 del 22/12/99, ratificato il 25/2/2000, con il quale era stato condannato al pagamento in favore di Stanislao Grimaldi dell'importo pari al 5%, da calcolarsi limitatamente al primo anno, degli emolumenti lordi indicati nel contratto economico intervenuto in data 22/10/1998 tra lo stesso Gattuso e la Soc. Salernitana e la somma di lire 20.000.000 a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad oneri fiscali ed interessi legali dal 12 novembre sino al saldo, nonché al pagamento del 50% delle spese di costituzione e di funzionamento del Collegio Arbitrale.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale chiede che la Commissione rinvi ogni provvedimento, in attesa della decisione sulla istanza di nullità del lodo presentata al Presidente Federale.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del Gattuso e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000.

E' comparso altresì il difensore del Gattuso, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo, altresì, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene di dover affermare la responsabilità disciplinare del Gattuso.

Si contesta infatti al calciatore di non aver ottemperato al lodo emesso dal Collegio arbitrale della Commissione procuratori sportivi n. 54/99 del 22/12/1999 in una vertenza di natura economica intercorsa con il Grimaldi. Ebbene, siffatto comportamento integra perfettamente, nella sua materialità, la fattispecie di illecito prevista dall'art. 7, n. 1, del Regolamento per le Procedure Arbitrali.

In base a tale norma regolamentare la decisione dell'organo arbitrale deve essere eseguita (salvo proroga) entro trenta giorni dalla ratifica della Commissione Procuratori Sportivi: "la mancata esecuzione della decisione nei termini costituisce per il calciatore violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva".

Pienamente fondato è dunque il deferimento formulato dal Procuratore Federale per la violazione delle suddetta norma federale, essendo del tutto pacifico che il Gattuso non ha dato esecuzione al lodo.

Gli argomenti addotti dalla difesa del Gattuso non assumono rilievo in questa sede, in quanto concernono il merito del lodo arbitrale, che non può essere oggetto di valutazione da parte di questa Commissione. Per la stessa ragione non può essere accolta la richiesta di rinvio o, comunque, di sospensione della decisione, in quanto anch'essa presuppone una valutazione della validità e fondatezza dei motivi addotti.

Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare al calciatore Ivan Gennaro Gattuso la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000.

DEFERIMENTI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I.

a carico:

sig. Simone PAVAN

Con provvedimento n. 93/2000 del 24/7/2000, l'Ufficio di Procura Antidoping del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI - ha deferito a questa Commissione il calciatore Simone Pavan, già tesserato per la stagione sportiva 1999/2000 con la Soc. Venezia, perchè, a seguito di un controllo effettuato in data 22/4/2000, al termine della gara Venezia-Verona, è stato trovato positivo per presenza nelle urine di metabolita di Norandrosterone, positività confermata in sede di controanalisi effettuate in data 14/6/2000.

Il Pavan ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si afferma, innanzitutto, che la presenza di Norandrosterone nelle urine deve essere attribuita alla circostanza che l'incolpato "autoproduce" elevate quantità di ormoni androgeni; poi, che i metodi di analisi non sarebbero stati corretti, così da determinare risultati errati; infine, che, in ogni caso, vi sarebbe stata una incolpevole ingestione di carni che avrebbero determinato il superamento della soglia prevista. A dimostrazione degli assunti viene allegata documentazione medica, concernente l'incolpato, e scientifica, relativa all'aumento della concentrazione di Norandrosterone nel liquido organico, quale conseguenza del consumo di determinati tipi di carni animali ovvero di particolari condizioni di stress fisico. Conseguentemente, si chiede, nel merito, l'assoluzione da ogni addebito e, in via istruttoria, l'ammissione di mezzi probatori sulle circostanze poste alla base della memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice-Procuratore Federale, delegato dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento dell'attività antidoping del CONI, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione della squalifica per sei mesi a decorrere dal 14 luglio 2000.

Sono comparsi altresì il calciatore Pavan, il quale, dopo aver confermato ed integrato le dichiarazioni rese dinnanzi all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, ha chiesto il proscioglimento dall'addebito contestato, e il suo difensore, il quale ha illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che non vi è motivo di dubitare della correttezza degli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina prelevati al Pavan dopo la disputa della gara Venezia-Verona del 22/4/2000.

L'analisi e la controanalisi, eseguite presso il Laboratorio antidoping di Losanna, hanno evidenziato, come risulta dagli atti allegati al deferimento, la presenza nel liquido organico del deferito della sostanza Norandrosterone in concentrazione superiore a 2 ng/ml.

Quest'ultima sostanza è compresa nella classe I, lett. c) dell'elenco delle sostanze proibite del CONI, quale "steroidi anabolizzanti androgeni".

Le perplessità circa la correttezza metodologica del Laboratorio di Losanna, manifestate da uno dei consulenti di parte dell'incolpato, hanno trovato puntuale replica da parte del

consulente della procura Antidoping del CONI, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili.

Accertata la sussistenza della violazione nella sua obiettività, ne consegue l'affermazione della responsabilità del calciatore.

Rileva la Commissione che le argomentazioni difensive del Pavan appaiono inattendibili. I consulenti dell'incolpato, infatti, hanno avanzato l'ipotesi che la presenza del Norandrosterone, in concentrazione superiore al limite consentito, accertata dalle analisi, possa essere attribuita a fattori del tutto estranei alla responsabilità del Pavan, quali il consumo di determinati tipi di carni animali ovvero particolari condizioni di stress fisico.

Tale ipotesi è suffragata in sede scientifica da recenti pubblicazioni, sulle quali tuttavia non si è ancora consolidato un orientamento univoco tale da porre in dubbio in concreto la validità dei parametri di riferimento universalmente utilizzati.

Questa considerazione rende inaccoglibili le richieste istruttorie del Pavan, dirette a dimostrare circostanze di fatto (consumo di carni animali) la cui rilevanza, per le ragioni esposte, va esclusa.

Per tali motivi, in accoglimento della richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, la Commissione delibera di infliggere al sig. Simone Pavan la sanzione della squalifica di sei mesi a far data dal 14 luglio 2000, data del provvedimento di sospensione.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 4 dicembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 NOVEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro